



COMUNE DI ORIGLIO

6945 Origlio

Tel: +41 91 945 15 55

info@origlio.ch

REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI ORIGLIO

INDICE

1. Definizione	Pagina 4
2. Basi legali	Pagina 5
3. Disposizioni generali	Pagina 6
Art. 1 Principio generale e settore di attività dell'Azienda	
Art. 2 Organi dell'Azienda	
Art. 3 Consiglio comunale	
Art. 4 Municipio	
Art. 5 Commissione Acqua Potabile	
Art. 6 Contabilità	
4. Impianti di distribuzione	Pagina 9
Art. 7 Zona di distribuzione	
Art. 8 Compiti dell'Azienda	
Art. 9 Piano generale acquedotto	
Art. 10 Rete di distribuzione	
Art. 11 Condotte principali	
Art. 12 Condotte di distribuzione	
Art. 13 Costruzione	
Art. 14 Idranti	
Art. 15 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	
Art. 16 Messa a terra	
5. Allacciamenti	Pagina 11
Art. 17 Domanda di allacciamento	
Art. 18 Rifiuto di allacciamento	
Art. 19 Tracciato e caratteristiche	
Art. 20 Condizioni tecniche	
Art. 21 Utilizzazione di proprietà private, servitù	
Art. 22 Realizzazione delle condotte di allacciamento	
Art. 23 Proprietà dell'allacciamento	
Art. 24 Vetustà condotte	
Art. 25 Sostituzione allacciamento	
Art. 26 Manutenzione allacciamento	
Art. 27 Collaudo	
Art. 28 Modalità di intervento	
Art. 29 Messa fuori esercizio	
6. Installazioni interne	Pagina 14
Art. 30 Esecuzione	
Art. 31 Prescrizioni tecniche	
Art. 32 Collaudo	
Art. 33 Obblighi del titolare dell'allacciamento	
Art. 34 Pericolo di gelo	
Art. 35 Dovere di informazione	
Art. 36 Controlli	
Art. 37 Responsabilità	
Art. 38 Impianti di trattamento dell'acqua potabile	

7. Fornitura dell'acqua	Pagina 16
Art. 39 Principi	
Art. 40 Obbligo di prelievo	
Art. 41 Limitazione della fornitura	
Art. 42 Esclusione di responsabilità	
Art. 43 Divieto di cessione dell'acqua	
Art. 44 Prelievo abusivo	
Art. 45 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	
Art. 46 Disdetta dell'abbonamento	
Art. 47 Ripristino dell'abbonamento	
Art. 48 Limitazione di portata per installazioni speciali	
Art. 49 Piscine	
Art. 50 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	
Art. 51 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	
8. Apparecchi di misura	Pagina 19
Art. 52 Misura e lettura	
Art. 53 Proprietà e manutenzione	
Art. 54 Ubicazione	
Art. 55 Responsabilità	
Art. 56 Prescrizioni tecniche	
Art. 57 Contestazioni	
Art. 58 Disfunzioni	
Art. 59 Sotto-contatori	
9. Finanziamento	Pagina 21
Art. 60 Autonomia finanziaria	
Art. 61 Determinazione delle tasse	
Art. 62 Spese per le condotte principali e di distribuzione	
10. Costi allacciamento	Pagina 22
Art. 63 Allacciamento	
Art. 64 Tassa di allacciamento	
Art. 65 Spese di collaudo	
Art. 66 Altri costi	
11. Tasse	Pagina 23
Art. 67 Determinazione delle tariffe	
Art. 68 Fatturazione e acconti per costi di fornitura	
Art. 69 Incasso ed esecuzione	
12. Cauzioni	Pagina 24
Art. 70 In generale	
Art. 71 Importo e genere della cauzione	
Art. 72 Inadempienza	
Art. 73 Restituzione	
13. Multe, contestazioni e procedure	Pagina 25
Art. 74 Contravvenzioni	
Art. 75 Contestazioni e procedure	
14. Disposizioni transitorie e finali	Pagina 26
Art. 76 Entrata in vigore	

1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura d'acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo
Utente	consumatore finale
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze
Azienda	AAP, Azienda Acqua Potabile del Comune di Origlio
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua
LOC	Legge organica comunale
Saracinesca	organo di chiusura dell'erogazione dell'acqua potabile

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

2.3 Note tecniche della SSIGA ⁶

- Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Principio generale e settore di attività dell'Azienda (art. 192b LOC)

1. È costituita un'Azienda comunale (in seguito Azienda) ai sensi dell'art. 192b, c, d, e, LOC per lo svolgimento del compito di distribuzione dell'acqua potabile. Essa è denominata Azienda Acqua Potabile Origlio.
2. L'Azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC, del presente Regolamento e dal Regolamento comunale. Sono riservati i disposti di legge speciali e direttive settoriali.

Art. 2: Organi dell'Azienda (art. 192c LOC)

Gli organi dell'Azienda sono:

- il Consiglio Comunale
- il Municipio
- la Commissione dell'Azienda.

Art. 3: Consiglio comunale

L'organo legislativo dell'Azienda è il Consiglio comunale. Esso ha in particolare le seguenti competenze riferite al settore di attività dell'Azienda:

- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva contestualmente le tariffe e le tasse applicabili all'utenza;
- esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda;
- esamina e delibera sul conto preventivo e sul conto consuntivo dell'Azienda;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide l'esecuzione delle infrastrutture dell'Azienda sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i necessari crediti;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda.

per il resto sono applicabili l'art. 13 cpv. 1 e l'Art. 42 cpv. 2 LOC.

Per il settore di attività dell'Azienda, al Municipio sono delegate ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC); ciò per oggetto, fino a concorrenza dell'importo di Fr. 30'000.-;
- di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC), sulla base di preventivi e di progetti definitivi; ciò per oggetto fino a concorrenza di un importo di Fr. 30'000.-;
- d'acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC); ciò per

oggetto fino ad un importo di transazione o di valore del bene fino a concorrenza di un importo di Fr. 30'000.-;

- d'intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. I LOC); ciò per oggetto fino a concorrenza di un importo di Fr. 20'000.-.

Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni, il cui onere annuo derivante all'Azienda non supera l'importo massimo di Fr. 20'000.-.

Per le deleghe e le subdeleghe ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC relative al settore dell'Azienda, si rinvia al corrispondente articolo 53 del Regolamento comunale di Origgio. Tutti gli importi menzionati sono intesi IVA esclusa.

Art. 4: Municipio

1. Il Municipio è l'organo esecutivo dell'Azienda. Esso è responsabile del regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda e delle sue infrastrutture.
2. In particolare il Municipio:
 - sottopone al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'Azienda;
 - propone al Consiglio comunale la realizzazione delle infrastrutture dell'Azienda, sulla base di progetti e preventivi definitivi;
 - allestisce il Regolamento dell'Azienda e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
 - nomina ogni quadriennio la Commissione Acqua Potabile;
 - stabilisce tramite ordinanza, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
 - può emanare direttive tecniche;
 - nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune;
 - delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche.
3. Tramite ordinanza municipale, per il settore dell'Azienda il Municipio è autorizzato a delegare al segretario comunale e al vice segretario comunale decisioni municipali che la legge non gli attribuisce in modo vincolante e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali. Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 30 giorni. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.

Art. 5: Commissione Acqua Potabile

1. È istituita una Commissione che collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda. Essa è composta di 5 membri, designati dal Municipio ad inizio quadriennio, in base alla loro competenza. Sono riservati per analogia gli articoli 82 e 83 LOC.
2. La Commissione designa un suo membro in qualità di Presidente e un suo membro in qualità di Segretario.
3. Per le sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. La Commissione è convocata dal Municipio o dal Presidente; quest'ultimo vi è tenuto se richiesto dalla maggioranza dei membri.
5. La Commissione tiene un verbale delle sue sedute.
6. Sono riservati gli articoli 100, 101 e 104 LOC.
7. La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:
 - formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti il potenziamento e la costruzione di nuove opere;
 - preavvisa le tariffe per gli abbonamenti e la fornitura dell'acqua potabile;
 - collabora alla stesura e alle modifiche del Regolamento dell'Azienda;
 - formula preavvisi sui preventivi e consuntivi dell'Azienda.
8. La retribuzione dei membri della Commissione è regolata come segue:
 - Fr. 50.- per ogni seduta; l'importo, ad eccezione del rimborso delle spese vive, è da intendere al lordo.

Art. 6: Contabilità

1. La contabilità dell'Azienda è tenuta e presentata separatamente da quella del Comune ed è allestita in base alle disposizioni della Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni. ¹
2. L'Azienda deve dotarsi di un piano finanziario allestito dal Municipio che evidenzia in particolare le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti. Esso è presentato secondo le regole dell'art. 152 LOC.
3. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
4. L'utile d'esercizio viene riportato in aumento del capitale proprio dell'Azienda.
5. La perdita d'esercizio viene riportata in diminuzione del capitale proprio dell'Azienda.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 7: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Art. 8: Compiti dell'Azienda

1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, l'acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'articolo 7, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. L'Azienda provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 39 e 41).
5. L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori (vedi Direttiva SSIGA W3 art. 10.120). L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

Art. 9: Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LApprl).

Art. 10: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 11: Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola alle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti, da parte di terzi.

Art. 12: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 7.

Art. 13: Costruzione

1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Art. 14: Idranti⁴

1. Il Comune, nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. Definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica l'Azienda della posa degli idranti;
 - d. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 15: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili giorno e notte, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 74 del presente Regolamento.

Art. 16: Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 17: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda tramite l'apposito formulario.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 18: Rifiuto di allacciamento

1. L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà dell'Azienda;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 19: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 20: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali, autorizzati dall'Azienda, gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati.
3. In casi particolari, autorizzati dall'Azienda, determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

4. Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di arresto, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 21: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di organi di arresto, necessari alla fornitura di acqua e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà dell'Azienda, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi, competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.
5. Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.
6. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
7. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 22: Realizzazione delle condotte di allacciamento

1. Il proprietario del fondo può fare eseguire l'allacciamento dello stabile da installatori concessionari autorizzati dall'Azienda, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.
2. I costi di realizzazione dell'allacciamento, comprese le opere di ripristino della pavimentazione, sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 23: Proprietà dell'allacciamento

Tutte le parti di allacciamento, sia su area privata sia su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del proprietario del fondo.

Art. 24: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento è di 40 anni.

Art. 25: Sostituzione allacciamento

1. L'Azienda impone al titolare del fondo la sostituzione dell'allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento sono a carico del titolare del fondo (vedi art. 63).

Art. 26: Manutenzione allacciamento

1. L'Azienda impone al titolare del fondo la manutenzione dell'allacciamento, per la parte su suolo privato, in particolare nei seguenti casi:
 - a. non conformità alle vigenti normative;
 - b. ripetute perdite d'acqua;
 - c. altri motivi di ordine tecnico.
2. L'Azienda interviene direttamente per la manutenzione dell'allacciamento, per la parte su suolo pubblico, in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
3. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata, sia per la parte su suolo privato sia per la parte su suolo pubblico, comprese le opere di ripristino della pavimentazione, sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 27: Collaudo

1. Prima del reinterro delle condotte, sia per la realizzazione di nuovi allacciamenti sia per la sostituzione di allacciamenti esistenti e della messa in esercizio degli impianti, deve essere richiesto all'Azienda il relativo collaudo. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. L'Azienda rilascerà al titolare del fondo un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in

alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.

3. Al momento del collaudo il proprietario del fondo deve consegnare all'Azienda i piani di rilievo conformi all'esecuzione.

Art. 28: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione di cui all'art. 26 cpv. 2 del presente Regolamento. Restano riservati i casi d'emergenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione dell'allacciamento su suolo pubblico, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 29: Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento:

1. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
2. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
3. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 30: Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 31: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 32: Collaudo

1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Per le spese di collaudo si rimanda all'art. 65 del presente Regolamento.

Art. 33: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 34: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 39 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 35: Doveri di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 36: Controlli

1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli con adeguato preavviso.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere, a sue spese, a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 37: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 38: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 39: Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 41.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
5. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 40: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 41: Limitazione della fornitura

1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 42: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 41 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 43: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 44: Prelievo abusivo

1. Chiunque prelevi acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste all'art. 74 del presente Regolamento.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 45: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola di ritenuta. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 46: Disdetta dell'abbonamento

1. Il titolare dell'allacciamento che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.
2. Nel caso di disdetta il titolare dell'allacciamento è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
3. Il titolare dell'allacciamento che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 47: Ripristino dell'abbonamento

1. Il titolare dell'allacciamento che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con tre giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono poste a suo carico.

Art. 48: Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), bacini artificiali, autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 49: Piscine

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 m³.
2. Il riempimento delle piscine potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti; l'autorizzazione è soggetta a tassa amministrativa secondo quanto stabilito dall'art. 67 cat. 3.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine.

Art. 50: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 48, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.

Art. 51: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato all'Azienda.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 52: Misura e lettura⁵

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.
3. L'Azienda è autorizzata a utilizzare contatori intelligenti (smart meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di telelettura dei dati di consumo.
4. I dati registrati dal contatore possono essere raccolti dall'Azienda in remoto in ogni momento.
5. L'utilizzo dei dati del contatore è consentito all'Azienda per la fatturazione del consumo idrico e per esigenze tecniche di servizio (es. controllo delle perdite).
6. L'Azienda è autorizzata a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati.

Art. 53: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 54: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 55: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 56: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore deve essere installato un organo di arresto. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 32 cpv. 2.

Art. 57: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 58: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 59: Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

9. FINANZIAMENTO

Art. 60: Autonomia finanziaria

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 61: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito annualmente dal Municipio tramite Ordinanza, sentita la Commissione Acqua Potabile, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 62: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali e di distribuzione vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 63: Allacciamento

1. I costi di realizzazione, manutenzione e sostituzione dell'allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compresi il raccordo alla rete di distribuzione e le opere di ripristino della pavimentazione, sono interamente a carico del titolare del fondo sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
2. Le opere di scavo, di posa della condotta di allacciamento, di posa dispositivo d'interruzione, del raccordo alla rete di distribuzione, di pavimentazione e di sistemazione sono eseguite dal titolare del fondo secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare del fondo, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 64: Tassa di allacciamento

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è calcolata in conformità dell'art. 67 del presente Regolamento.

Art. 65: Spese di collaudo

Le spese di collaudo di cui agli articoli 27 e 32 vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al titolare del fondo. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 66: Altri costi

In caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 63 fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

11. TASSE

Art. 67: Determinazione delle tariffe

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento delle seguenti tariffe suddivise nelle varie categorie; l'IVA è esclusa:

		Tariffa minima	Tariffa massima
Cat.1	Unità abitative primarie e secondarie, industrie, alberghi, ristoranti, pensioni, artigiani, scuole, edifici pubblici ²		
	1° rubinetto	Fr. 20.00	Fr. 60.00
	Per ogni altro rubinetto	Fr. 8.00	Fr. 24.00
	Consumo reale acqua	Fr. 0.80 m ³	Fr. 2.40 m ³
Cat.2	Abrogata (vedi cat. 1) ³		
Cat.3	Piscine		
	Tassa amministrativa piscine		
	Tassa annuale	Tariffa minima	Fr. 50.00 per piscina
		Tariffa massima	Fr. 100.00 per piscina
Cat.4	Nolo contatori		
	Fino a un diametro di 25 mm	Fr. 45.00	Fr. 90.00
	Per un diametro da 30 a 50 mm	Fr. 90.00	Fr. 180.00
	Per un diametro da 60 a 150 mm	Fr. 200.00	Fr. 400.00
Cat.5	Uso temporaneo (uso acqua cantiere di costruzione)		
	Per casa unifamiliare	Fr. 500.00	Fr. 1'000.00
	Per ogni appartamento supplementare	Fr. 200.00	Fr. 400.00
Cat.6	Allacciamento		
	Per m ³ volume SIA	Fr. 1.40 m ³	Fr. 2.80m ³
	Tassa minima:	Fr. 200.00	
	Tassa massima:	Fr. 20'000.00	
Cat.7	Collaudo installazioni interne	Fr. 50.00	Fr. 200.00
Cat.8	Collaudo allacciamenti	Fr. 50.00	Fr. 200.00

2. Il Municipio, sentita la Commissione Acqua Potabile, stabilisce annualmente, mediante Ordinanza, le tariffe entro i limiti definiti dall'art. 67 cpv. 1 del presente Regolamento.
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Art. 68: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati al titolare del fondo di regola una volta all'anno. È data facoltà all'Azienda di prevedere fatturazioni ad intervalli regolari durante l'anno.
2. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 69: Incasso ed esecuzione

1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese. Sulle fatture non pagate entro il termine di 30 giorni dall'emissione è computato il relativo interesse di mora al tasso definito dal Codice delle obbligazioni. In caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Municipio in via di Ordinanza.
2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

12. CAUZIONI

Art. 70: In generale

1. L'Azienda può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.
2. Possono essere tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti così come pure:
 - a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;

Art. 71: Importo e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile dovuto di un anno civile.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle Banche.

Art. 72: Inadempienza

1. L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene presentata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 73: Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.
3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla Banca dello Stato per conti di risparmio.

13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 74: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di Fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.
3. L'Azienda, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 75: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro trenta giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali e abroga quello approvato dal Consiglio di Stato il 25 giugno 1986 e successive modifiche.

Adottato dal Consiglio comunale di Origlio in data 10 dicembre 2020
Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 20 maggio 2021

Modifiche art. 6 e 67 (riferimenti ¹ - ² - ³) adottate dal Consiglio comunale di Origlio in data 20 dicembre 2021.
Modifiche approvate dalla Sezione degli enti locali in data 30.05.2022

Modifiche art. 14 e 52 (riferimenti ⁴ - ⁵) adottate dal Consiglio comunale di Origlio in data 12 dicembre 2022.
Modifiche approvate dalla Sezione degli enti locali in data 14.03.2023

Articolo 2.3 (riferimento ⁶) – aggiunto d'ufficio dalla Sezione degli enti Locali con decisione del 14.03.2023